



Autorità per l'energia elettrica e il gas

**DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI SULLA DELIBERAZIONE 18
GENNAIO 2007, N. 11/07 RECANTE "OBBLIGHI DI SEPARAZIONE
AMMINISTRATIVA E CONTABILE (UNBUNDLING) PER LE IMPRESE
OPERANTI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS"**

- SEPARAZIONE CONTABILE -

AGGIORNATO AL 27 GIUGNO 2011



INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
DELIBERAZIONE N. 310/01 E DELIBERAZIONE N. 311/01	4
TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONTABILE	4
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE.....	5
PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ	8
PERIMETRO DEI COMPARTI	9
NORME DI CONTABILITÀ SEPARATA PER ATTIVITÀ.....	12
SEPARAZIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	16
SEPARAZIONE CONTABILE SEMPLIFICATA	18
SCHEMI CONTABILI PUBBLICATI	18



RIFERIMENTI NORMATIVI

- Semplificazione e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99, recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione - (deliberazione n. 310/01)
- Direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione - (deliberazione n. 311/01)
- Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas - (deliberazione n. 11/07)
- Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TIU)
- Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione e modifiche alle deliberazioni n. 166/05 e n. 11/07 - (deliberazione ARG/gas 92/08)
- Relazione tecnica alla deliberazione n. 11/07
- Istruzioni applicative delle norme di separazione contabile relative al testo integrato di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 11/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas pubblicate nella sezione unbundling del sito Internet dell'Autorità.



DELIBERAZIONE N. 310/01 E DELIBERAZIONE N. 311/01

Nel bilancio relativo all'anno 2006, ed eventualmente anche all'anno 2007, in caso di differimento ai sensi dell'articolo 3 della delibera n. 11/07, è possibile non presentare l'Allegato I previsto dalla deliberazione n. 310/01?

No. Per la redazione dei conti annuali separati 2006 (e 2007 per le imprese che hanno presentato richiesta di differimento) si continuano ad applicare integralmente le disposizioni di cui alla deliberazione n. 310/01.

Relativamente all'esercizio 2006, i rendiconti contabili separati previsti dalle deliberazioni n. 310/01 e 311/01 possono essere redatti sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ove questi siano stati utilizzati per la redazione del bilancio di esercizio?

I rendiconti contabili previsti dalle deliberazioni n. 310/01 e 311/01, relativamente all'esercizio 2006, possono essere redatti a partire dai valori dei bilanci redatti sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS operando le opportune riclassificazioni, purché nella nota di commento ai conti annuali separati sia data ampia evidenza, a livello dell'intero soggetto giuridico, delle suddette riclassificazioni. Inoltre, a livello di singola attività, devono essere chiaramente illustrati gli effetti sui valori economici e sui valori patrimoniali derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione previsti dai principi contabili internazionali in luogo di quelli nazionali.

Si chiarisce, inoltre, che non è necessario redigere schemi pro forma IAS relativi all'esercizio 2005. È il bilancio 2006, che redatto secondo i nuovi principi contabili, deve rendere evidenti le variazioni rispetto alla formulazione che sarebbe conseguita all'applicazione delle vecchie metodologie. Questa previsione permette di paragonare il bilancio 2006 con il bilancio 2005, senza necessità di rivedere quest'ultimo.

Dalla lettura dell'art. 9 della deliberazione n. 311/01 si evince che i bilanci civilistici delle imprese del gas sono sottoposti a revisione ai fini della certificazione. Il soggetto che esegue la revisione contabile deve essere iscritto all'Albo Consob oppure, come precisato dall'articolo 9 della relazione tecnica alla deliberazione n. 311/01, per le imprese non quotate la revisione ai fini della certificazione può essere eseguita da qualsiasi soggetto abilitato per legge anche non iscritto all'Albo Consob?

La relazione tecnica della deliberazione n. 311/01 dispone che, ai fini di contenerne l'onerosità nei confronti delle imprese di dimensioni ridotte, per le società non quotate su mercati regolamentati la certificazione può essere eseguita da qualsiasi soggetto abilitato per legge, anche diverso dalle società di revisione iscritte all'Albo Consob.

TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONTABILE

È possibile applicare, per l'esercizio 2006, le disposizioni di separazione contabile previste dalla delibera n. 11/07?

No. L'articolo 2 della delibera n. 11/07 ne stabilisce l'entrata in vigore in corrispondenza del primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2006 o, eventualmente, dopo il 31 dicembre 2007 per chi abbia fatto richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 3.

Pertanto, il bilancio relativo all'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2006, deve essere redatto in conformità alle disposizioni delle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01.

Sarà possibile differire ulteriormente l'applicazione delle disposizioni di cui alle parti V e VI del TIU in presenza di operazioni straordinarie che modificheranno la struttura societaria e la gestione dei diversi rami di attività?



No. L'articolo 3 della delibera n. 11/07 ha concesso la facoltà di differire l'applicazione delle disposizioni di cui alle Parti V e VI del TIU solo al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2007. Tale termine è inderogabile.

Dopo la pubblicazione degli schemi contabili per la raccolta dei dati economici e patrimoniali dei conti annuali separati di cui all'articolo 7 della delibera n. 11/07, le imprese che hanno già chiesto il differimento dell'applicazione delle disposizioni di cui alle parti V e VI del TIU ai sensi dell'articolo 3 della medesima delibera, dovranno confermare l'intenzione di usufruire di tale differimento?

No. La richiesta di differimento rimarrà valida anche successivamente alla pubblicazione degli schemi. Dovrà essere comunicata formalmente solo l'eventuale rinuncia al differimento, come precedentemente specificato.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Le imprese la cui operatività è configurabile in un unico comparto di una singola attività, sono esentate dagli obblighi di separazione amministrativa e contabile e relative modalità di comunicazione e pubblicazione?

No. Le disposizioni di cui alle parti V e VI del TIU si applicano a tutti gli esercenti che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas sul territorio italiano. Di conseguenza, anche le imprese che operano in un solo comparto di separazione contabile sono tenute al rispetto delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile. In particolare, in materia di conti annuali separati, è necessario che le suddette imprese compilino le sezioni di competenza degli schemi predisposti dall'Autorità che prevedono una articolazione e un dettaglio delle voci di conto economico e di stato patrimoniale diversa da quella del bilancio di esercizio.

Qualora le attività di cui al comma 4.1 del TIU fossero gestite in economia da un Comune, sono applicabili le norme di separazione contabile di cui alla delibera n. 11/07? La disciplina di unbundling è applicabile a tali realtà, anche considerato che la normativa applicabile agli enti locali dispone la redazione di un bilancio finanziario e che quindi la gestione delle attività nel settore dell'energia elettrica o del gas può essere priva di evidenze contabili specifiche?

La contabilità dei Comuni viene regolata dai principi posti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Questi principi prevedono, nell'utilizzo da parte dei Comuni della contabilità finanziaria, precisi obblighi di registrazione di entrate e uscite secondo una struttura che ne assicuri un'informazione trasparente e dettagliata anche per finalità e settore economico di appartenenza. Inoltre, la suddetta normativa prevede che la dimostrazione dei risultati di gestione avvenga mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio; questi ultimi due documenti sono redatti in base a principi di competenza economica analoghi a quelli seguiti dalle imprese commerciali. Occorre altresì tenere presente che la normativa europea in tema di unbundling (già con le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) prevede espressamente che le imprese che operano nel settore dell'energia elettrica e del gas, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigano, sottopongano a revisione e pubblichino i conti annuali secondo le norme di diritto nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate a norma della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 e che nella loro contabilità interna tengano conti separati per ciascuna delle attività dei citati settori come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati e distorsioni della concorrenza.



Pertanto, alla luce delle ragioni esposte, si ritiene che anche nel caso di gestione di attività relative al settore elettrico e del gas direttamente da parte dei Comuni sia applicabile la disciplina introdotta con la delibera n. 11/07.

È corretto interpretare l'articolo 3 del TIU nel senso che esclude dagli adempimenti della separazione contabile una società di diritto estero che opera all'estero nel settore gas, ma appartenente ad un gruppo italiano soggetto alla redazione dei conti annuali separati?

Si. Ai sensi dell'articolo 3 del TIU, una società di diritto estero che opera all'estero nel settore dell'energia elettrica o del gas, ma che appartiene ad un gruppo italiano è esclusa dagli adempimenti della separazione contabile previsti dal TIU.

Quando una società è da considerarsi operativa ai fini degli obblighi di separazione contabile? Occorre fare riferimento alla data di costituzione oppure alla presenza di ricavi operativi? Se una società è in liquidazione può essere esclusa dagli adempimenti previsti dalla separazione contabile?

Gli obblighi previsti da TIU in materia di separazione contabile sorgono in capo ad un soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e/o del gas dal momento in cui questi consegue ricavi operativi dalla gestione delle relative attività, che risultano dal bilancio di esercizio. Non esistono, invece, ai sensi del TIU deroghe agli obblighi di separazione contabile per le imprese in liquidazione.

Il soggetto proprietario ma non utilizzatore di immobilizzazioni necessarie o funzionali per lo svolgimento di una delle attività di cui al comma 4.1 lettere da a) a u) del TIU e che non svolge altre operazioni relative a tale attività, è sottoposto agli obblighi di separazione funzionale e contabile di cui al TIU?

No. La sola proprietà delle immobilizzazioni, senza che a questa si associ lo svolgimento di alcuna delle attività di cui al comma 4.1 lettere da a) a u) del TIU, non fa sorgere obblighi in materia di separazione funzionale né in materia di separazione contabile. Il comma 17.1 del TIU, peraltro, specifica che il soggetto proprietario non utilizzatore delle immobilizzazioni è tenuto esclusivamente a comunicare all'Autorità le informazioni di cui al comma 21.1 lettera f). L'adempimento di tale obbligo può essere effettuato anche per mezzo del soggetto che gestisce le suddette immobilizzazioni.

Un'impresa che svolge attività di smaltimento dei rifiuti e come attività conseguente la produzione di energia elettrica tramite termovalorizzazione deve procedere alla predisposizione dei conti annuali separati? Quali sono i criteri di ripartizione delle poste comuni alle due attività (ad esempio i costi della parte di impianto comune alle due attività)?

Il comma 16.1 del TIU prevede che gli esercenti che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas sul territorio italiano siano tenuti ad adempiere agli obblighi di separazione contabile. Pertanto, l'impresa in questione, svolgendo anche attività di produzione di energia elettrica, è tenuta a predisporre i conti annuali separati previsti dal TIU. Le Istruzioni applicative delle norme di separazione contabile pubblicate dall'Autorità prevedono che siano attribuite alle attività, senza transitare dai servizi comuni o dalle funzioni operative condivise, le poste patrimoniali ed economiche che l'impresa è in grado di attribuire a queste in maniera completa ed esclusiva o per mezzo di una ripartizione basata su una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato. Qualora questo non sia possibile, le poste dovranno essere attribuite ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise e successivamente attribuite alle attività per mezzo dei driver previsti dal TIU. Le regole appena esposte, pertanto, valgono anche per l'attribuzione dei costi dell'impianto utilizzato in comune dalle due attività.

Un'impresa operante esclusivamente nell'attività di produzione di energia idroelettrica tramite impianti di proprietà rilevanti, è tenuta ad adempiere agli obblighi di separazione contabile?



Si. L'articolo 16.2 del TIU stabilisce, infatti, che le norme previste dalla Parte V non si applicano all'esercente che svolge attività produzione dell'energia elettrica senza essere proprietario o gestore di almeno un'unità rilevante ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di cui al DPCM 11 maggio 2004, e che pertanto a questo si applicano le norme relative alla separazione contabile semplificata prevista dalla Parte VI del TIU. Alla luce di quanto sopra, dal momento che l'impresa svolge esclusivamente attività di produzione di energia idroelettrica da fonte rinnovabile tramite impianti rilevanti di proprietà è tenuta ad adempiere alle norme previste dalla parte V del TIU.

Un'impresa che opera nel settore di smaltimento dei rifiuti, appartenente ad un gruppo societario che opera nel settore dell'energia elettrica che complessivamente supera la soglia di cui al comma 16.2 del TIU, è soggetta agli obblighi di separazione contabile di cui alla parte V del TIU anche nel caso in cui tale operatore produca energia elettrica da biogas come attività secondaria a seguito dello di smaltimento di rifiuti per un quantitativo di energia prodotto non superiore a 15.000 MWh/anno? In caso affermativo, tale soggetto può applicare le disposizioni di cui alla parte VI del TIU anche se il gruppo societario non redige i conti annuali separati sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato?

L'operatore, in quanto produttore di energia elettrica, è soggetto alla separazione contabile. Inoltre, la disposizione di cui al comma 16.4 lettera b) del TIU prevede che nel caso in cui il gruppo cui l'operatore appartiene non presenti conti annuali consolidati separati, ma opti per l'alternativa di cui al comma 26.2, l'esercente sia soggetto agli obblighi di separazione contabile di cui alla parte V del TIU (regime ordinario).

Un produttore di elettricità ha installato nuovi impianti che, durante l'anno di riferimento, non sono ancora in esercizio ma che determinano in capo al soggetto il superamento della soglia di capacità prevista per la piccola produzione elettrica ai fini dell'esclusione dall'invio dei conti annuali separati ai sensi del TIU; in questa fattispecie, quali sono gli obblighi a carico del produttore ai sensi del TIU?

Ai fini del computo della capacità produttiva relativa alla definizione di piccola generazione richiamata dal comma 35.2 del TIU, devono essere computati esclusivamente gli impianti la cui data di entrata in esercizio sia antecedente alla data chiusura del bilancio oggetto della dichiarazione. A tal fine la data di entrata in esercizio deve essere intesa come la data in cui si effettua il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico. In ogni caso permane l'obbligo, così come per tutte le imprese esentati dall'invio dei conti annuali separati ai sensi del comma 35.2 del TIU, di compilare ed inviare la dichiarazione preliminare in cui indicare l'eventuale caso di esclusione.

Si consideri la seguente situazione:

L'impresa A, esercente l'attività di distribuzione e misura del gas naturale, conferisce all'impresa B il proprio ramo gestionale inerente il settore gas a far data dal 1° agosto 2008.

In data 1 ottobre 2008, l'impresa B cede il medesimo ramo all'impresa C, soggetto giuridico senza rapporti di collegamento con l'impresa A.

Per quanto riguarda l'esercizio 2008:

- l'impresa A, che gestisce anche altre attività non comprese nei settori gas o energia elettrica, presenterà un conto economico che per i mesi dal 1 gennaio al 31 luglio sarà costituito anche da ricavi e costi afferenti le attività di distribuzione e misura del gas; al contrario lo stato patrimoniale al 31-12-2008 non presenterà alcuna posta riconducibile ad attività del settore gas;
- l'impresa B presenterà un conto economico determinato da attività del settore gas esercite dal 1 agosto al 30 settembre; per quanto attiene lo stato patrimoniale, si potrebbero in maniera residuale evidenziare alcune partite ancora aperte relativamente a crediti e debiti di natura commerciale afferenti il settore gas, presenti in quanto le suddette poste non sono state conferite nel ramo



d'azienda ceduto all'impresa C e potrebbero non essere completamente estinte al 31 dicembre 2008.

A fronte della situazione delineata, ai sensi del TIU, sussiste l'obbligo di presentare i conti annuali separati per entrambe le imprese? In caso affermativo, sono previste esenzioni alla presentazione della documentazione allegata al bilancio di esercizio?

In base alle disposizioni del TIU, gli esercenti che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas e che svolgono una o più attività individuate dall'articolo 4 sono soggetti agli obblighi di separazione contabile di cui alla parte V o VI. Non sono previste esclusioni per i soggetti che svolgono tali attività per periodi di tempo limitato (e quindi, come nel caso in oggetto, per periodi inferiori ai 12 mesi di esercizio sociale). Occorre tuttavia tenere presente la disposizione di cui al comma 4.23 del TIU medesimo che prevede l'ipotesi di marginalità dell'attività nei casi contemplati dal medesimo comma.

Una società cooperativa operante nell'attività di distribuzione di energia elettrica, con più di 5.000 punti di prelievo derivanti dalla somma dei clienti soci e quelli non soci può adempiere agli obblighi di separazione contabile ai sensi della VI del TIU?

No. Il comma 16.2, lettera b) del TIU non fa alcuna distinzione in merito ai punti di prelievo tra clienti soci e clienti non soci ai fini dell'esenzione dalla separazione contabile in regime ordinario. Pertanto, la società è tenuta ad adempiere agli obblighi di separazione contabile ai sensi della parte V del TIU.

L'attività svolta da una ESCO è classificabile nell'ambito dell'attività di distribuzione di energia elettrica così come definita dal comma 4.5 del TIU ed in particolare nell'ambito del comparto di cui al comma 6.4 lettera g) del TIU (Promozione del risparmio energetico)?

No. L'attività svolta da una ESCO non è classificabile in alcun modo nell'ambito dell'attività di distribuzione di energia elettrica ma deve essere ricompresa nelle attività diverse. Il comparto di cui al comma 6.4 lettera g) del TIU si riferisce alle attività svolte internamente dalle imprese di distribuzione elettrica o ai servizi eventualmente acquisiti da queste all'esterno, in relazione alla promozione del risparmio energetico.

PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ

Un grossista di gas naturale, il quale abbia come clienti gli esercenti dei distributori di gas metano per autotrazione, può fare rientrare anche questa attività fra quelle dell'attività di vendita all'ingrosso di gas naturale?

No. Gli esercenti dei distributori di gas metano per autotrazione pagano l'accisa di consumo ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n 26, e, in ragione di ciò, non possono rientrare nell'attività di vendita all'ingrosso di gas naturale poiché il TIU, al comma 4.18, la definisce come "[...] l'attività di rivendita non diretta ai clienti finali e alle quali non si applica l'imposta di consumo". Di conseguenza, tale attività va fatta rientrare fra le attività di vendita ai clienti finali del gas naturale di cui al comma 4.19 del TIU.

È corretto interpretare che le attività diverse includono ogni attività diversa da quelle elencate al comma 4.1 da a) a u) del TIU, anche in campo non energetico?

Sì. Le attività diverse sono tutte quelle sia del settore energetico sia di altri settori che non rientrano tra quelle elencate al comma 4.1 da a) a u) del TIU.

Se una società di vendita di energia elettrica vende energia elettrica ed energia termica relative ad impianti di cogenerazione, è corretto attribuire alla vendita di energia elettrica la sola vendita di energia ed alle attività diverse la vendita di energia termica?

Sì. L'interpretazione prospettata è corretta.



L'attività di misura del gas naturale effettuata nei punti di consegna della rete di trasporto, ai sensi del TIU, è da ritenersi di competenza esclusiva del trasportatore mentre il distributore la deve considerare come una attività di servizio resa a terzi, includendola tra le attività diverse, oppure deve essere considerata anche per il distributore come attività di misura del gas naturale?

L'attività in questione svolta dal distributore, seppur resa al trasportatore che ne è responsabile, rientra nell'attività di misura.

In base al comma 4.21 del TIU, le attività gas all'estero comprendono le attività svolte all'estero per i clienti esteri nel settore del gas. Da questa definizione sembrano ricadere in tale attività le operazioni (esempio le attività di vendita ai clienti esteri) svolte da strutture situate all'estero ma dipendenti da imprese italiane. Rientrano in questa attività anche le operazioni svolte dalle strutture situate in Italia ma dedicate all'estero? Inoltre, le imprese controllate all'estero nel settore del gas rientrano negli obblighi di unbundling consolidato?

Le imprese operanti nel settore del gas in territorio italiano, tenute ai sensi del comma 16.1 agli obblighi di separazione contabile, sono tenute ad evidenziare tra le attività gas estere di cui al comma 4.21 le poste del bilancio di esercizio, oggetto di separazione contabile, svolte all'estero per i clienti esteri, sia tramite strutture site in Italia che all'estero. Le imprese controllate all'estero nel settore del gas rientrano negli obblighi di unbundling consolidato nella misura in cui le relative operazioni siano state contabilizzate nel bilancio consolidato del soggetto, operante sul territorio italiano, tenuto agli obblighi di cui al comma 26.1 (separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario).

La vendita dell'elettricità prodotta da un'impresa di produzione elettrica può essere interamente attribuita all'attività di produzione di cui al comma 4.2 del TIU o deve essere, e in che misura, attribuita all'attività di acquisto e vendita all'ingrosso di elettricità di cui al comma 4.7 del TIU?

Ai sensi del comma 18.1 del TIU la cessione dell'intera quantità di energia elettrica prodotta dall'esercente a soggetti terzi è classificabile nell'attività di produzione elettrica; la disposizione di cui al citato comma 18.1 si intende valida anche per il regime semplificato. Si precisa, d'altro canto, che l'esercente produttore di energia elettrica che acquisti e venda energia elettrica, al di fuori delle ipotesi contemplate dal comma 18.1 del TIU, nel mercato all'ingrosso dovrà evidenziare separatamente le poste riferibili a questa attività¹.

PERIMETRO DEI COMPARTI

Gli impianti di termovalorizzazione che commercializzano l'energia elettrica prodotta tramite il sistema di incentivazione CIP 6/92 in quale comparto dell'attività di produzione dell'energia elettrica devono essere contabilizzati?

Vige il criterio generale per cui se l'energia prodotta da un'unità di produzione di cogenerazione, termovalorizzazione e da biogas viene commercializzata tramite il sistema di incentivazione CIP 6/92, la contabilizzazione deve avvenire nel comparto di cui al comma 6.1 lettera d) del TIU. Se l'energia prodotta dalla stessa unità di produzione, in un diverso periodo, viene commercializzata tramite il normale sistema delle offerte, i relativi costi e ricavi devono essere contabilizzati nei comparti di cui al comma 6.1, lettera b), nel caso della cogenerazione, e lettera f) nel caso di produzione tramite termovalorizzazione e da biogas qualora non in assetto cogenerativo.

¹ FAQ introdotta in data 27/06/2011.



La parte di rete in AT, MT e BT che è condivisa anche solo potenzialmente tra più utenti in quale comparto dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica deve essere attribuito?

La parte di rete in AT, MT e BT che è condivisa anche solo potenzialmente tra più utenti deve essere classificata nei comparti relativi agli impianti di cui alle rispettive tensioni e considerata pertanto come rete di distribuzione in senso stretto.

Le partite economiche e patrimoniali connesse alla continuità, alla qualità e alla sicurezza dell'energia elettrica a quale comparto dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica devono essere attribuite?

Ove non esistano elementi specifici per l'individuazione del comparto cui attribuire le suddette partite, le stesse possono essere contabilizzate, proporzionalmente al numero di clienti serviti in media e in bassa tensione, nei comparti di cui al comma 6.4 del TIU, rispettivamente, "b) impianti in MT, ivi comprese le stazioni di trasformazione in AT/MT" e "c) impianti in BT, ivi comprese le stazioni di trasformazione in MT/BT" dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

Il comparto di cui al comma 6.4 lettera d) del TIU - erogazione del servizio di connessione - comprende anche le operazioni relative all'allacciamento di nuovi utenti?

Si. L'allacciamento di nuovi utenti deve essere contabilizzato nel comparto di cui al comma 6.4 lettera d) del TIU, "d) erogazione del servizio di connessione" dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nel medesimo comparto vanno contabilizzati i contributi per connessioni e i contributi in quota fissa di cui allegato B della deliberazione n. 348/07, *ad eccezione dei corrispettivi in quota fissa di cui alla Tabella 2 del TIC che devono essere classificati nel comparto di cui al comma 6.4 lettera f) del TIU - operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione - (aggiunto in data 21/10/10).*

Le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco possono essere attribuite al comparto di cui al comma 6.4 lettera e) del TIU?

Le operazioni di sospensione, riattivazione e distacco devono essere contabilizzate nel comparto, di cui al comma 6.4 lettera e) del TIU, "e) servizi onerosi a clienti o utenti della rete" dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

Quali operazioni afferenti l'attività di distribuzione del gas naturale devono essere classificate nel comparto di cui al comma 6.11, lettera b) "derivazioni e allacciamenti", lettera e) "servizi onerosi ai clienti finali o utenti della rete" e lettera f) "operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione" (...)?

Gli interventi rientranti nel comparto di cui al comma 6.11, lettera b) "derivazioni e allacciamenti" del TIU comprendono le attività connesse all'installazione e manutenzione delle componenti di rete individuate come derivazioni d'utenza e definite ai sensi della delibera n. 159/08.

Gli interventi rientranti nel comparto di cui al comma 6.11, lettera f) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione (...), comprendono a titolo di esempio, le attività relative ai bilanci di rete, trattamento della morosità, gestioni anagrafiche, raccolta dati per la determinazione delle tariffe, la predisposizione di preventivi di allacciamento, la gestione del bonus sociale, ecc.

Nel comparto di cui al comma 6.11 lettera e) rientrano tutte le operazioni onerose per il cliente finale, non comprese negli altri comparti. Sono escluse le operazioni per la connessione o servizi integrativi di fatturazione e lettura consumi.

È corretto contabilizzare nel comparto di cui all'articolo 6.4 lettera f) del TIU le attività di gestione dei contratti di distribuzione, di fatturazione del vettoriamento ai clienti liberi, di Contact Center per i clienti liberi, di programmazione degli interventi, e della quota parte delle attività di Contact Center e di fatturazione per i clienti tutelati relativa al vettoriamento?



Si. Nel comparto di cui all'articolo 6.4 lettera f) del TIU rientrano le operazioni commerciali (tra cui quelle sopra indicate) relative all'attività di distribuzione elettrica svolte sia per i clienti liberi che per i clienti tutelati.

La proprietà dei misuratori di energia elettrica deve essere attribuita all'attività di distribuzione dell'energia elettrica oppure all'attività di misura dell'energia elettrica? Ed in quale comparto?

La proprietà dei misuratori è attribuibile al comparto di cui al comma 6.5 lettera a) "installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione" dell'attività di misura dell'energia elettrica.

Relativamente al settore elettrico, a quale attività e a quale comparto è attribuibile l'operazione di sostituzione del misuratore?

La sostituzione dei misuratori è attribuibile al comparto di cui al comma 6.5 lettera a) "installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione" dell'attività di misura dell'energia elettrica.

I misuratori nei punti di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica ad una rete di distribuzione devono essere considerati punti di immissione o punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale?

I misuratori nei punti di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica ad una rete di distribuzione devono essere contabilizzati nel comparto di cui al comma 6.5 lettera a) "installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione" dell'attività di misura dell'energia elettrica.

È possibile avere alcuni esempi delle attività rientranti nei comparti di cui ai commi 6.12 lettera d) "installazione e manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualità del gas, nonché rilevazione e registrazione dei relativi dati" e 6.12 lettera h) "interventi di natura commerciale sui misuratori" del TIU?

Nel comparto 6.12, lettera d) del TIU rientrano le poste relative all'installazione di misuratori destinati alla misurazione della qualità del gas in termini di potere calorifico e di composizione chimica dello stesso. Nel comparto di cui al comma 6.12, lettera h), rientrano gli interventi di natura commerciale sui misuratori come ad esempio le attività di verifica e settaggio richieste dai clienti.

È corretto attribuire al comparto di cui al comma 6.11 lettera b) del TIU "derivazioni e allacciamenti" l'intero l'importo del preventivo per allacciamento ad esclusione della quota parte del corrispettivo sui misuratori, assegnato al comparto di cui al comma 6.12 lettera a)?

Si. L'interpretazione prospettata è corretta.

È corretto considerare attinenti al comparto di cui al comma 6.11 lettera e) del TIU i lavori a preventivo, siano questi relativi a gruppi industriali o a posa di condotta?

Per quanto riguarda l'attività di distribuzione, gli interventi sulla rete di distribuzione, sia a preventivo che a consuntivo, sono da attribuire ai comparti di cui al comma 6.11, alle lettere a) o b), del TIU, a seconda della natura dell'intervento. Nello specifico la posa di condotta attiene al comparto di cui al comma 6.11, lettera a). Il comparto di cui al comma 6.11 lettera e) ha natura residuale rispetto ai precedenti.

All'interno del comparto di cui all'articolo 6.11 lettera b) possono essere contabilizzate anche le operazioni di rinnovo e manutenzione di derivazioni ed allacciamenti già esistenti?

Le operazioni di "rinnovo" e di "manutenzione" di allacciamenti già esistenti, di cui al capitolo 6, paragrafo 3 del Codice di Rete per il servizio di distribuzione del gas naturale, devono essere contabilizzate nel comparto "b) derivazioni ed allacciamenti" dell'attività di distribuzione del gas naturale.



È corretto attribuire gli accertamenti documentali effettuati in base alla deliberazione n. 40/04 al comparto di cui al comma 6.11 lettera d) del TIU?

Si. L'interpretazione prospettata è corretta.

In quale comparto deve essere contabilizzato l'accertamento documentale funzionale alla riattivazione di una fornitura sospesa per cause di sicurezza dell'impianto del cliente finale (per il quale non sono previsti corrispettivi a carico del cliente)?

Le poste economiche relative alla sospensione della fornitura per cause di sicurezza dell'impianto del cliente finale sono da attribuire al comparto di cui al comma 6.11 lettera d) "accertamento della sicurezza degli impianti".

Il comma 6.11 del TIU dispone che per l'attività di distribuzione del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile gli "impianti di distribuzione" che, a loro volta, includono le poste patrimoniali ed economiche afferenti le cabine di riduzione e misura, le reti in alta, media e bassa pressione, i gruppi di riduzione e tutto quanto necessario a svolgere l'attività, con esclusione dei misuratori installati presso i clienti finali e dei sistemi di misura installati presso le cabine REMI, afferenti all'attività di misura.

All'interno della cabine REMI possono non esservi dei misuratori, ma solamente delle flange telelette sia dal trasportatore che dal distributore. Inoltre, il sistema di telelettura è parte integrante del sistema di telecontrollo che gestisce il funzionamento dell'intera cabina.

Pertanto non risulta possibile separare le poste inerenti i sistemi di misura presso le cabine REMI dal cespite complessivo relativo alla cabina e al telecontrollo.

Alla luce di quanto sopra, come devono essere contabilizzati i cespiti in questione?

Nel caso in cui non sia possibile procedere ad una separata individuazione fisica delle due componenti, i cespiti in questione devono essere contabilizzati nel comparto di cui al comma 6.12, lettera a) del TIU.

Per "operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle linee dirette", come definite dal comma 4.22 lettera e) del TIU, si intendono le linee elettriche interne di utenza?

No. Allo stato attuale, la definizione di riferimento di linea diretta è quella dell'articolo 2 comma 16 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale la definisce come "la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione".

NORME DI CONTABILITÀ SEPARATA PER ATTIVITÀ

Nei servizi comuni e nelle funzioni operative condivise di un'impresa vi sono alcuni centri di responsabilità che non ricadono in alcun modo tra quelli descritti dal TIU. Come ci si deve comportare in questo caso?

La struttura dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise prevista dal TIU è rigida e non modificabile; pertanto, l'esercente sarà tenuto a classificare tutti i centri di responsabilità e di costo della propria organizzazione nella suddetta struttura. Nella nota di commento l'esercente potrà fornire le indicazioni necessarie ad illustrare le scelte di classificazione dei centri di responsabilità aziendali tra i servizi comuni e le funzioni operative condivise previste dal TIU.

Le imprese la cui operatività nei due settori è configurabile in un unico comparto di una singola attività e che non rientrano nell'ambito di applicazione della separazione contabile semplificata, devono individuare i servizi comuni e le funzioni operative condivise?

Il metodo di attribuzione definito dal comma 19.6 del TIU ha l'obiettivo di attribuire (per quanto possibile in modo diretto) le poste patrimoniali ed economiche alle attività, mentre l'attribuzione dei valori economici e patrimoniali ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise



rappresenta solo un mezzo per raggiungere tale obiettivo. Ne deriva che in tutti i casi in cui è possibile attribuire in modo completo ed esclusivo (vedi comma 19.6, lettera a) del TIU) i valori economici e patrimoniali direttamente alle attività tali valori non devono transitare per i servizi comuni e per le funzioni operative condivise.

Una società che appartiene ad un gruppo che opera nei settori dell'energia elettrica e del gas e che svolge solo un'attività riconducibile alle attività diverse di cui al comma 4.1 lettera v) del TIU, è soggetta alla separazione contabile e quindi alla produzione della nota e degli schemi previsti dall'articolo 21 e dall'articolo 27?

La separazione contabile, ai sensi del comma 16.1 del TIU, si applica a tutti gli esercenti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas sul territorio italiano; le imprese che operano esclusivamente nelle attività di cui al comma 4.1, lettera v), non sono tenute agli obblighi di separazione contabile.

Relativamente ai driver previsti dal TIU, come ci si deve comportare nel caso in cui l'impresa non disponga o non rilevi affatto alcuno dei parametri fisico/tecnici individuati dal TIU?

Le norme di separazione contabile previste dal TIU privilegiano l'imputazione diretta delle poste patrimoniali ed economiche alle attività; solo le poste residue devono essere classificate sui servizi comuni e sulle funzioni operative condivise e essere attribuite alle attività secondo i driver previsti da TIU. Per ognuno dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise il TIU prevede più driver proprio per agevolare le imprese nella scelta di quello che è più facilmente utilizzabile. Non è ammissibile che non esista nessun tipo di rilevazione fisica connessa alla costruzione di almeno uno dei suddetti driver; tale mancanza, peraltro, non permette la certificazione dei conti annuali separati da parte dei revisori.

Il comma 27.1 lettera n) del TIU dispone il commento delle variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente. Essendo il 2007 il primo anno di applicazione, rimane valida tale richiesta per questo anno? Cosa si intende per variazioni significative? Si richiede per la prima compilazione secondo la delibera n. 11/07 la ricompilazione degli esercizi di confronto, già presentati secondo la deliberazione n. 311/01, secondo le regole della nuova delibera?

L'articolo 2 della delibera n. 11/07 ne stabilisce l'entrata in vigore in corrispondenza del primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2006 o, eventualmente, dopo il 31 dicembre 2007 per chi avesse fatto richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 3. Per il primo anno di applicazione della delibera n. 11/07 non è prevista la riformulazione delle poste dell'esercizio precedente già predisposte ai sensi della deliberazione n. 310/01 o n. 311/01. La disposizione di cui al comma 27.1, lettera n) del TIU, in merito al commento delle variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente, si intende valida anche per il primo anno, limitatamente a quelle poste dei conti annuali separati redatti ai sensi del TIU, che sono confrontabili con quelle contenute nei conti separati redatti in base alla deliberazione n. 310/01 o n. 311/01. Per il livello di significatività delle variazioni oggetto di commento occorre rifarsi ai principi validi in materia di redazione del bilancio di esercizio e ai relativi obblighi di chiarezza.

Una società il cui statuto prevede che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale, ma che, o in forza di una disposizione di legge o su base volontaria, abbia affidato la certificazione del proprio bilancio di esercizio ad un soggetto diverso dal collegio sindacale (esempio ad una società di revisione) può richiedere la certificazione degli schemi contabili separati redatti ai sensi del TIU a tale soggetto?

Sì, si ritiene conforme alle disposizioni di cui al comma 21.2 del TIU la scelta che prevede che la certificazione dei conti annuali separati sia affidata allo stesso soggetto cui è affidata la certificazione del bilancio di esercizio.

Come può il revisore contabile verificare la valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico o all'interno del gruppo societario nella relazione di cui al comma 28.1 lettera d) del TIU?



Gli articoli 24 e 25 del TIU dettano, rispettivamente, disposizioni piuttosto dettagliate sulle modalità di valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto o del gruppo societario e indicano altresì la documentazione di supporto da utilizzare per le necessarie verifiche. Il revisore contabile è tenuto ad accertare, sulla base della documentazione di supporto, il rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e il divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario.

Come può il revisore contabile, ai sensi del comma 28.1 lettera e) del TIU, verificare l'attendibilità dei dati fisici di supporto utilizzati per la costruzione dei driver?

Il revisore è tenuto ad attestare nella propria relazione di certificazione ai conti annuali separati, di cui all'articolo 28 del TIU, che l'impresa dispone di procedure di rilevazione dei dati fisici necessari alla costruzione dei driver e in generale di procedure adeguate alle finalità della separazione contabile; tali procedure devono essere stabili nel tempo e soprattutto supportate da documentazione verificabile, anche tramite le ordinarie tecniche di campionamento, da parte del revisore.

In merito alla distinzione tra le attività di distribuzione e di misura, le disposizioni del TIU prevedono che, essendo attività distinte, vengano gestite come fossero aziende separate, il che implica contabilmente una distinzione separata sin dall'origine e l'impossibilità del ricorso ad elaborazione extracontabili o ex post come nel caso dell'allocazione delle poste ai comparti. A livello organizzativo e tecnico, tuttavia, non è sempre possibile gestire, ad esempio, l'operatività in maniera distinta per gli interventi di cui ai commi 6.11, lettere b), e) ed f) e 6.12, lettera f); o quantomeno non ha nessuna logica economica che, ad esempio, una squadra che opera per un intervento di cui ai commi 6.11, lettere b), e) ed f) non effettui un intervento di cui al comma 6.12 lettera f); la rilevazione dei costi distintamente per attività è pertanto non ottenibile a meno di una riorganizzazione tecnica e amministrativa dell'operatività che contrasti con l'economicità della gestione.

Le norme di separazione contabile previste dal TIU non richiedono una riorganizzazione tecnica o amministrativa delle imprese ma semplicemente l'adozione di adeguate procedure gestionali e contabili atte a rilevare, ai sensi dell'articolo 19, i fatti aziendali in maniera distinta per attività come se queste fossero aziende separate. Nel caso in esame, pertanto, ai fini della distinzione dei costi legati agli interventi rientranti nell'attività di distribuzione da quelli legati agli interventi rientranti nell'attività di misura, non si tratta di prevedere interventi separati o squadre di intervento separate, cosa che contrasterebbe con l'economicità della gestione, ma più semplicemente di adottare adeguate procedure di rilevazione, fornite ad esempio dalla contabilità industriale, per rilevare gli interventi effettuati, i relativi tempi e le risorse impiegate, nelle singola attività. Si ricorda che tale requisito, seppur preferibile, non è necessariamente richiesto nel caso della separazione per comparti, laddove possono essere utilizzati criteri ex post purché ragionevoli e verificabili ai sensi del comma 20.1 del TIU.

Qualora si individui che una parte dei costi comuni (es. automezzi) possono essere assegnati direttamente ad un'attività, è possibile assegnarli direttamente all'attività o è necessario considerarli in modo unitario nei servizi comuni e successivamente procedere ad una ripartizione con l'utilizzo dei driver di attribuzione?

Come previsto dal comma 19.6, lettera a) del TIU, l'esercente deve attribuire direttamente alle attività, tutte le poste patrimoniali ed economiche che è in grado di attribuire in modo completo ed esclusivo oppure che possono essere attribuite attraverso una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato; pertanto appare prioritario l'utilizzo della prima soluzione.

Quale criterio si deve utilizzare per attribuire ad attività e comparti le poste relative all'avviamento o a diritti simili rientranti in altre immobilizzazioni immateriali originate da processi di acquisizione?



L'attribuzione alle attività delle poste in questione deve seguire le stesse regole previste per le poste patrimoniali di cui al comma 19.6, lettere a) e b) del TIU. Pertanto, le poste saranno attribuite ad una o più attività nella misura in cui a queste specificamente riferibili; in alternativa dovranno essere attribuite ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise. Per l'attribuzione delle suddette poste ai comparti, vale la regola di cui al comma 20.1, lettera a).

Nell'impossibilità di un'attribuzione diretta ai comparti dei costi relativi all'acquisto della materia prima e dei costi per servizi, è possibile utilizzare esclusivamente i driver di cui all'allegato 2 del TIU?

In base alle disposizioni del comma 20.1 del TIU, l'impresa, laddove non riesca tramite le informazioni derivanti dalla contabilità generale o analitica, ad effettuare la classificazione delle poste ai comparti potrà ricorrere ad elaborazioni *ex post* e a criteri ragionevoli e verificabili. Pertanto, per la suddivisione dei costi per materie prime e costi per servizi nei comparti delle attività cui i suddetti costi si riferiscono, si condivide la soluzione proposta; si precisa che la scelta dell'impresa dovrà trovare adeguata motivazione nella nota di commento.

Nell'impossibilità di un'attribuzione dei crediti operativi ai comparti mediante l'utilizzo dei relativi ricavi, è possibile utilizzare altri criteri, quali ad esempio rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili *ex post* basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità?

Si. L'interpretazione prospettata è corretta.

Con riferimento alle transazioni all'interno del gruppo societario, nel caso in cui i servizi comuni di una società capogruppo prestino le loro attività non solo ad altri servizi della stessa società (configurando quindi una transazione tra servizi comuni) ma anche ad altre società del gruppo, il ricavo che ne consegue è ascrivibile tra i ricavi del servizio comune che l'ha prestato?

Il comma 23.1 del TIU prevede che i costi attribuiti a ciascun servizio comune, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso, siano attribuiti alle attività in funzione del peso del driver di attribuzione del singolo servizio comune scelto dall'esercente tra quelli di cui all'Allegato 2. Come precisato nel manuale di istruzioni applicative oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, non vanno trattati come poste rettificative eventuali altri ricavi conseguiti dalla vendita di beni o servizi ad altri soggetti giuridici (anche del medesimo gruppo societario). La finalità della disposizione è quella di evitare che tramite la deduzione dai costi oggetto di ribaltamento dei ricavi conseguiti verso l'esterno dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise si possano realizzare sussidi incrociati tra attività. Pertanto, i suddetti ricavi dovranno essere attribuiti esclusivamente alle attività diverse di cui alla lettera v) del comma 4.1 del TIU, cui andrà attribuita la relativa quota di costi riferita alla produzione dei suddetti ricavi.

Quali sono le modalità e i criteri di definizione del prezzo di mercato di cui ai commi 24 e 25 del TIU, con particolare riguardo ai servizi classificabili come servizi comuni?

La lettura congiunta dei commi 24 e 25 fornisce gli elementi utili alla definizione del concetto di prezzo di mercato, che è il prezzo concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato. Tale definizione, sostanzialmente mutuata dalla normativa che regola il bilancio di esercizio, in particolare di quello delle società quotate, si applica anche ai servizi resi dai servizi comuni.



SEPARAZIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Quali sono le modalità di redazione dei conti annuali separati del bilancio consolidato del gruppo societario nel caso in cui almeno una delle società del gruppo si sia avvalsa della facoltà di differire l'applicazione delle disposizioni di cui alle Parti V e VI del TIU al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2007

L'obbligo di redigere i conti annuali separati consolidati grava sul soggetto controllante di cui al comma 26.1 del TIU. Qualora questo soggetto non abbia esercitato la facoltà di differire l'applicazione delle disposizioni di cui alle Parti V e VI del TIU al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2007, questi deve redigere i conti annuali separati consolidati secondo le disposizioni del comma 26.1 o, in alternativa del comma 26.2, anche nel caso in cui una o più imprese che rientrano nell'area di consolidamento si sia avvalsa della facoltà di differimento. In questo caso l'impresa consolidante avrà cura di farsi fornire dalla controllata le necessarie informazioni ai fini della predisposizione dei suddetti conti annuali consolidati.

Una impresa verticalmente integrata che svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, è proprietaria al 100% di una società che fornisce servizi informatici che, rientrando nel perimetro di consolidamento, è soggetta alla separazione contabile. Quale delle seguenti modalità di adempimento alla separazione contabile è corretta?

- a) Il conto economico della società che fornisce servizi informatici è formato da una sola colonna in cui i costi ed i ricavi vengono interamente imputati alla colonna "servizi informatici", mentre nei prospetti della capogruppo i costi di tali servizi vengono imputati al servizio comune "servizi informatici", e poi ripartiti per attività in base ai driver previsti dal TIU;
- b) I costi e ricavi nella società che fornisce servizi informatici vengono distinti tra: costi e ricavi diretti della distribuzione dell'energia elettrica; costi e ricavi diretti della misura dell'energia elettrica; costi e ricavi diretti delle attività diverse e costi comuni ripartiti tra le attività in base ai driver.

Nel caso in oggetto la società di distribuzione elettrica è tenuta alla redazione dei conti annuali separati consolidati e dovrà predisporre questi ultimi includendo anche le poste patrimoniali ed economiche della società di informatica. Dal momento che la separazione contabile prevista ai sensi del TIU predilige l'imputazione diretta delle partite contabili alle attività di riferimento, lasciando l'attribuzione indiretta come residuale, dei procedimenti descritti, il secondo appare preferibile.

Quali sono le modalità di invio dei conti annuali separati del bilancio consolidato del gruppo societario redatti ai sensi del comma 26.2 del TIU?

Le modalità di presentazione dei conti annuali separati di cui al comma 21.4 del TIU devono intendersi applicabili anche ai conti annuali separati consolidati, in qualsiasi versione essi siano predisposti.

Quali sono gli obblighi di certificazione dei conti annuali separati consolidati?

La disposizione contenuta nel comma 21.2 del TIU, che prevede che i conti annuali separati di cui al comma 21.1 siano sottoposti a revisione contabile, deve essere applicata anche ai conti annuali separati consolidati. Infatti, il comma 26.1 richiama espressamente, ai fini dell'obbligo di predisposizione dei conti annuali separati relativi al bilancio consolidato, i prospetti di cui al comma 21.1 (in particolare le lettere a) e b)), che per quanto detto devono essere sottoposti a revisione contabile. Si precisa, altresì, che i conti annuali separati consolidati devono essere corredati da nota di commento in quanto la previsione di cui al comma 27.1 è da intendersi generale per tutte le tipologie di conti annuali separati.

Quali sono le modalità di redazione e trasmissione all'Autorità dei conti annuali separati nel caso di scelta della modalità alternativa ai sensi del comma 26.2 del TIU?



Nel caso di opzione della modalità alternativa di cui al comma 26.2, si rileva che le singole società del gruppo, di cui al comma 26.2 lettera a) e b), saranno tenute alla redazione e alla trasmissione dei conti annuali separati redatti in base alle disposizioni del TIU, previa registrazione nell'anagrafica operatori di cui alla delibera GOP 35/08.

Se una azienda decide di optare per la predisposizione del consolidato secondo quanto previsto dal comma 26.1 del TIU, i soli prospetti che è tenuta a compilare sono quelli economici?

Si. Il comma 26.1 prevede espressamente la compilazione dei soli schemi di cui al comma 21.1 lettera a), b) e c) del TIU.

La separazione contabile del bilancio consolidato può presentare problemi quando l'insieme delle società del gruppo controllate ai sensi del TIU differisce dall'insieme delle società che vengono consolidate. In questi casi, i conti annuali separati consolidati devono contenere le poste relative alle società oggetto di consolidamento o anche quelle delle altre imprese controllate ai sensi del TIU?

Il comma 26.1 del TIU prevede, per i soggetti obbligati, la redazione dei conti annuali separati di cui al comma 21 lettera a), b) e c) sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato redatto ai sensi di legge. Pertanto, sono le poste iscritte nel bilancio consolidato, riferite in quanto tali alle società oggetto di consolidamento, che dovranno essere oggetto di separazione contabile.

Ai sensi del comma 26.2 del TIU, qualora la società decida di redigere i conti annuali separati relativi a ciascuna impresa del gruppo, la relazione ai conti della società di revisione deve essere effettuata per ciascuna società?

Si, la revisione contabile deve essere effettuata per ciascuna società.

In che misura le società che prestano servizi alle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas sono soggette alle disposizioni del TIU in materia di separazione contabile e con quali modalità tale separazione deve essere materialmente effettuata?

Gli obblighi di separazione contabile per le imprese che forniscono prestazioni riconducibili ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise previste dal TIU sorgono nella misura in cui le stesse:

- sono parte di un gruppo societario, come definito al comma 1.1 del TIU, rientrante negli obblighi di separazione contabile di cui al comma 26.1 del medesimo TIU;
- l'impresa tenuta agli obblighi di separazione del proprio bilancio consolidato ha optato per la *facoltà prevista dal comma 26.2 del TIU*.

La separazione contabile delle poste delle società di servizi deve seguire le stesse modalità previste per le imprese che operano direttamente nel settore dell'energia elettrica e del gas, privilegiando, pertanto, l'imputazione delle poste patrimoniali ed economiche dei rispettivi bilanci alle singole attività cui le stesse sono riferibili. L'attribuzione delle poste alle attività del settore elettrico e del gas da parte delle società di servizi deve avvenire, per quanto possibile, sulla base di rilevazioni di contabilità generale o analitica ex ante o, in alternativa, sulla base di criteri predefiniti, opportunamente formalizzati, e conformi a quelli utilizzati dalle imprese destinatarie dei servizi per la ripartizione dei propri costi comuni alle attività².

Un'impresa di servizi che, per effetto dell'opzione prevista dal comma 26.2 del TIU da parte della capogruppo, è soggetta agli obblighi di unbundling contabile, è tenuta all'invio dei conti annuali separati nel caso svolga anche attività di piccola produzione elettrica o sia autoproduttore?

² FAQ modificata in data 27/06/2011.



Sì. Infatti, ad una impresa di servizi tenuta all'invio dei conti annuali separati ai sensi del comma 26.2 del TIU, anche qualora svolga attività di autoproduzione, ai sensi del comma 1.1 del TIU, o di piccola generazione elettrica, così come definita dalla deliberazione ARG/elt 25/09, non è applicabile il caso di esclusione dall'invio dei conti annuali separati previsto dal comma 35.2 del TIU³.

SEPARAZIONE CONTABILE SEMPLIFICATA

L'applicazione del regime contabile semplificato, previsto dal comma 33.1 del TIU, è da ritenersi obbligatoria per tutte le imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 16.2?

La separazione contabile è obbligatoria per tutti gli esercenti che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas sul territorio italiano. La separazione contabile semplificata, di cui alla parte VI del TIU, può essere adottata solo dalle imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 16.2, fermo restando la possibilità concessa solo ed esclusivamente a queste ultime di non avvalersi della separazione contabile semplificata.

È possibile applicare il regime contabile semplificato, previsto dal comma 33.1 del TIU, alle imprese elettriche di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10?

No. Come spiegato al comma 8.12 della relazione tecnica alla deliberazione n. 11/07, indipendentemente dalla loro dimensione, sono escluse dalla modalità di separazione semplificata le imprese elettriche beneficiarie di integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, 10.

Con riferimento ai commi 16.3 e 16.4, è corretto interpretare che, considerato che si fa riferimento unicamente alle soglie in termini di punti di prelievo o quantitativi di energia, le disposizioni in essi contenute non siano da applicare anche agli esercenti di cui alla lettera a) del comma 16.2 (ovvero che svolgono attività di produzione di energia senza essere proprietari di unità rilevanti)?

No. Le disposizioni di cui al comma 16.4 hanno valenza generale e si applicano anche alle imprese di cui al comma 16.2 lettera a).

SCHEMI CONTABILI PUBBLICATI

Gli schemi contabili per la raccolta dei dati economici e patrimoniali dei conti annuali separati, relativamente all'attività di produzione dell'energia elettrica, dovrebbero prevedere una voce di ricavo inerente la cessione di calore, poiché, ai sensi del comma 4.22 del TIU, questi ultimi potrebbero non essere classificati nelle attività diverse. Si evidenzia inoltre che per i suddetti impianti di cogenerazione non risulta possibile scorporare i costi relativi alla produzione di calore da quelli relativi alla produzione di energia elettrica.

Gli schemi contabili del 2010 prevedranno, nell'ambito dell'attività di produzione, la voce relativa ai ricavi di cessione di calore senza tuttavia chiedere un dettaglio dei relativi costi.

Negli schemi di Conto economico, come bisogna trattare partite di costo e di ricavo correlate tra loro se le prime vanno ripartite tra i comparti e le seconde no?

Laddove, nella ripartizione dei ricavi tra comparti, risultino valori non attribuibili, i costi, seppur a questi correlati, dovranno essere ripartiti tra i comparti utilizzando criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità. Per maggiore chiarezza nella relazione dei conti annuali separati, tali scelte dovranno essere illustrate nella nota di commento.

³ FAQ introdotta in data 27/06/2011.



E' necessario il prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni anche per le attività diverse di cui al comma 4.1 lettera v), o è sufficiente agli scopi la movimentazione relativa ad elettricità, gas, servizi comuni e funzioni operative condivise?

Il prospetto di movimentazione delle immobilizzazioni, di cui al comma 21.1, lettere f) e g) del TIU ha la finalità di illustrare la movimentazione di alcune poste iscritte negli altri prospetti di cui al comma 21.1. Pertanto si ritiene necessaria, anche perché previsto esplicitamente dalle disposizioni del TIU, la compilazione dei suddetti prospetti anche per le attività diverse.

In quali righe dello schema contabile dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, relativamente all'anno 2008, devono essere allocati i ricavi e i costi per energia reattiva verso altre imprese distributrici?

Al momento gli schemi proposti non contemplano apposite righe per le fattispecie in oggetto. Pertanto dovranno essere utilizzate le righe esistenti genericamente riferite alla vendita verso e all'acquisto di energia elettrica da altre imprese. Nella nota di commento l'impresa potrà fornire le indicazioni relative alla classificazione dell'energia reattiva nelle suddette righe. L'Autorità valuterà la necessità di modificare per i prossimi anni la struttura degli schemi proposti per inserire queste come altre fattispecie attualmente non previste.

In quali righe dello schema contabile dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, relativamente all'anno 2008, devono essere allocati gli oneri per il recupero della continuità del servizio e gli oneri per la promozione dell'efficienza energetica?

Al momento gli schemi proposti non contemplano apposite righe per le fattispecie in oggetto. Pertanto dovranno essere utilizzate le righe esistenti genericamente riferite agli altri oneri di gestione. Nella nota di commento l'impresa potrà fornire le indicazioni relative alla classificazione degli oneri in questione nelle suddette righe. L'Autorità valuterà la necessità di modificare per i prossimi anni la struttura degli schemi proposti per inserire queste come altre fattispecie attualmente non previste.

Cosa deve essere indicato, relativamente agli schemi contabili del 2008 dell'attività di distribuzione del gas naturale, alla riga "ricavi da vettoriamento"?

La voce "ricavi da vettoriamento" ha natura residuale: pertanto, nella relativa riga di conto economico devono essere iscritti eventuali ricavi di natura tariffaria relativi al vettoriamento del gas, che non rientrino specificamente nelle voci relative a ricavi tariffari da quota fissa e ricavi tariffari da quota variabile così come definiti dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 170/04.

Con riferimento all'attività di distribuzione del gas naturale, nella voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" degli schemi, la sottovoce "servizi amministrativi e commerciali per conto di altri operatori gas" potrebbe non essere associata dal punto di vista organizzativo ad una unità della distribuzione ma essere, ad esempio, attribuita ad un servizio comune che poi ribalta le proprie poste anche sulla distribuzione; non essendo presente tale sottovoce anche nei servizi comuni, come devono essere esposte negli schemi le poste relative a questo servizio?

Nel caso in esame, se l'impresa è in grado di attribuire in maniera diretta i ricavi in questione all'attività di distribuzione, anche non facendo necessariamente riferimento alla struttura organizzativa, ma sulla base della misurazione di un fattore produttivo, andrà privilegiata l'attribuzione diretta delle suddette poste. In alternativa si dovrà transitare per i servizi comuni, utilizzando una delle voci previste dagli schemi, seppur non specifica e fornire le adeguate informazioni di dettaglio nelle note di commento.

Relativamente alle righe di conto economico dell'attività di distribuzione del gas naturale, cosa si intende per "contributi ricevuti da soggetti pubblici o privati" e "ricavi da servizi non istituzionali agli utenti"?

La voce relativa ai "contributi ricevuti da soggetti pubblici o privati" si riferisce ai contributi di natura pubblica o privata non classificabili nelle altre voci specifiche previste dagli schemi per la



contabilizzazione dei contributi. La voce "ricavi da servizi non istituzionali agli utenti" comprende i ricavi per servizi resi agli utenti non classificabili nelle altre voci di ricavo specifiche, previste dagli schemi.

Relativamente alle varie attività previste dal TIU, alcune poste possono essere iscritte in determinate voci del bilancio diverse da quelle previste dagli schemi pubblicati dall'Autorità. Come è possibile assicurare il vincolo di quadratura tra il bilancio di esercizio e i conti annuali separati?

Le esigenze informative della separazione contabile prevedono da un lato un determinato dettaglio di voci, in particolare di conto economico, e dall'altro una rigidità degli schemi contabili adottati. Pertanto, le imprese sono tenute, in alcuni casi, a riclassificare alcune voci del proprio bilancio negli schemi previsti dalla separazione contabile. La riclassifica non pregiudica la quadratura con il bilancio di esercizio; in tal senso, nella nota di commento è necessario che vengano fornite le informazioni utili al caso.

Negli schemi contabili relativi all'attività di vendita ai clienti finali del gas naturale, dove deve essere fornita evidenza dei ricavi a copertura di costi amministrativi, per apertura contatore, per chiusura per disdetta o morosità e per accertamento?

Le tipologie di ricavi elencate possono essere iscritte nella voce ricavi per prestazioni accessorie o opzionali dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, fornendo nella nota di commento le informazioni utili alla comprensione della suddetta voce.

Con riferimento all'attività di distribuzione del gas naturale, nei "costi per servizi", alcune sottovoci relative all'acquisto di materie prime non sono esplicitabili in quanto sono parti integranti del prezzo di acquisto del gas; ci si riferisce ad esempio alle sottovoci "servizi di modulazione e bilanciamento", "penalità su modulazione e bilanciamento", "trasporto del gas su rete nazionale" e "trasporto del gas su rete regionale". E' necessario in questi casi esporre le suddette voci in maniera separata negli schemi contabili?

È preferibile, per le esigenze informative della separazione contabile, classificare le suddette fattispecie nelle voci previste dagli schemi anche ricorrendo a criteri di suddivisione delle stesse che siano ragionevoli. Qualora ciò non fosse possibile in alcun modo, occorre precisare nella nota di commento che tutte le fattispecie in oggetto sono ricomprese in un'unica voce relativa ai costi di acquisto di materia prima.

Come devono essere trattate le operazioni infragruppo, se esistenti all'interno della contabilità dell'impresa, che non vengono richieste negli schemi contabili predisposti dall'Autorità?

L'indicazione delle operazioni infragruppo deve essere effettuata solo in quelle voci degli schemi contabili dove è prevista. Per le altre voci è sufficiente l'indicazione per natura richiesta dagli schemi stessi.

Negli schemi di Stato Patrimoniale dei comparti non è prevista la valorizzazione del comparto "valori non attribuibili" dei crediti operativi: come si può fare nel caso in cui si intenda attribuire i crediti parametricamente rispetto ai ricavi del conto economico, nel caso in cui questi siano attribuiti al comparto "valori non attribuibili"?

La regola di cui al comma 19.6, lettera c) del TIU vale per l'attribuzione dei crediti e dei debiti operativi alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise. Tale regola, in quanto applicabile per effetto di quanto previsto dal comma 20.1, lettera a), deve valere anche per l'attribuzione delle stesse poste ai comparti. Laddove, nella ripartizione dei ricavi tra comparti, risultino valori non attribuibili, i crediti operativi riferiti ai suddetti ricavi, vanno attribuiti ai comparti dello stato patrimoniale utilizzando criteri di ragionevolezza che devono trovare adeguata illustrazione nella nota di commento.

Come sarà possibile far quadrare il bilancio di esercizio con i conti annuali separati se la valorizzazione delle operazioni infragruppo non è in linea con i prezzi di mercato?



In merito all'applicazione dei criteri di valorizzazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizio interne al gruppo societario, previsti dall'articolo 25 del TIU, gli schemi contabili per la raccolta dei dati economici e patrimoniali, consentono di dare separata evidenza dell'eventuale differenza tra il prezzo effettivamente pagato ed il prezzo valutato in base al principio di libera concorrenza tra le parti (o il valore normale) come previsto dal comma 25.1 del TIU ai soli fini della redazione dei conti annuali separati.

E' possibile l'invio cartaceo dei conti annuali separati all'Autorità o comunque con modalità diverse da quelle previste dal TIU?

No. L'invio dei conti annuali separati deve essere effettuato tramite la modalità telematica prevista dal TIU e, quindi, tramite il relativo sistema di raccolta disponibile sul sito Internet dell'Autorità. L'invio dei conti annuali separati con modalità differenti è da considerarsi irricevibile⁴.

⁴ FAQ modificata in data 27/06/2011.